

Rechtsgeschichte

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg1>
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte Rg 1 (2002)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg01/256-257>

Rg **1** 2002 256 – 257

Roy Garré

Vom Lob der Bauern und vom Wert der Gewohnheit

Tau Anzoátegui eine an den Leser erhöhte Anforderungen stellende Präsentationsweise gewählt. Gerade diese führt jedoch um so eindringlicher an Denkformen und juristische Argumentationsweisen heran, deren angemessene

Rekonstruktion sich einem begrifflich-systematischen Schematismus prinzipiell entzieht.

Thomas Duve

Vom Lob der Bauern und vom Wert der Gewohnheit*

In questo volume vengono raccolti i contributi di un ciclo di lezioni organizzate nel 1999 dalla Volkshochschule di Zurigo, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla Guerra di Svevia, rispettivamente Guerra della Svizzera, come essa viene chiamata dal punto di vista tedesco. L'importanza politica di questo cruentissimo avvenimento bellico, protrattosi su innumerevoli fronti dal mese di febbraio a quello di luglio del 1499 e che vide coinvolti da una parte le truppe della Vecchia Confederazione dei Dieci Cantoni con i loro alleati e dall'altra la Lega sveva e, in un secondo tempo, Massimiliano d'Asburgo, è certamente nota. Secondo una vulgata storiografica fino a poco tempo fa indiscussa, la vittoria conseguita dagli Svizzeri sugli eserciti tedeschi consentì alla Confederazione la conquista dell'indipendenza de facto dall'Impero. Un'indipendenza raggiunta sul campo, che ottenne poi i crismi giuridici nel 1648 con la Pace di Westfalia. I contributi qui raccolti portano delle importanti sfumature critiche a questa ricostruzione, certamente venata di idealismo patriottico. I relatori si sono così chinati, più che sugli avvenimenti militari in quanto tali, sul retroterra culturale e sociopolitico dello scontro, fornendo un'immagine di esso molto più differenziata e convincente. In questo senso l'opera, pur non affrontando purtroppo in ma-

niera approfondita le molte questioni storico-giuridiche che la Guerra di Svevia solleva, rappresenta per lo storico del diritto un utilissimo punto di ancoraggio, da cui muovere le proprie specifiche ricerche, ad esempio sul ruolo da essa svolto nell'indurre la dicotomia fra la tradizione giuridica consuetudinaria e popolare della Svizzera e quella invece colta e sapienziale della Germania. Interessanti spunti si possono trarre a questo proposito specialmente dal contributo di Guy P. Marchal dal titolo «Über Feindbilder zu Identitätsbildern. Eidgenossen und Reich in Wahrnehmung und Propaganda» (103-122), il quale pone delle importanti questioni di metodo sul concetto di identità, tratte dagli studi sociologici sulla devianza, che potrebbero benissimo venire applicate anche al campo giuridico. La ricerca storico-giuridica più recente ha in effetti già posto in evidenza il legame stretto esistente fra un generale fenomeno di ruralizzazione e di chiusura socioeconomica della Vecchia Confederazione, già avviatosi qualche decennio prima della Guerra di Svevia, ed il rifiuto della giurisprudenza colta di origine imperiale. Il discorso di Marchal potrebbe in questo senso rappresentare un'ulteriore griglia interpretativa per spiegare l'originalità del sistema giuridico svizzero di Età moderna. Secondo Marchal infatti l'immagine stigmatizzante degli Svizzeri, sviluppata dalle

* Vom »Freiheitskrieg« zum
Geschichtsmythos. 500 Jahre
Schweizer- oder Schwabenkrieg,
hg. von PETER NIEDERNHÄUSER
und WERNER FISCHER, Zürich:
Chronos Verlag 2000, 182 S.,
ISBN 3-905313-50-2

élites sveve ed asburgiche per caratterizzare quel nemico, che veniva appunto dipinto come un'amorale accozzaglia di contadini, è stata ad un certo punto riassorbita dagli Svizzeri stessi, che ne hanno fatto un elemento positivo, costitutivo della propria identità popolare. La ruralità da stigma è diventata un valore caratteristico: contadini, certamente, ma non più come «ain grobes pawrenvolck», bensì «frummen, edlen puren» scelti da Dio «darmitt der edlen hoffart werd abgestellt» (cit. da Marchal, 109 e 112).

Un fenomeno simile potrebbe essersi verificato anche nel campo del diritto, il quale, proprio grazie a questa fruttuosa interazione fra stigmatizzazione ed introiezione positiva dello stigma, ha assunto sempre più un volto consuetudinario e rurale, conforme all'immagine che gli Svizzeri avevano oramai sviluppato per differenziarsi dai loro vicini svevi e che costituiva l'indelebile marchio della propria identità. Il diritto consuetudinario di origine contadina non è più quindi uno stigma di cui vergognarsi, come invece la raffinata teoria sapienziale della consuetudo tendeva a fare, escludendo dal novero delle fonti del diritto le usanze dei rustici, perché presuntivamente ritenute frutto di errore (molto esplicito a questo proposito Antonio Piaggio, *Tractatus de consuetudine, Perusiae 1595*, q. V, n. 20, pp. 100 s., per il quale *rusticorum consuetudo potius per errorem quam rationabili ex causa inducta praesumitur*); piuttosto la *consuetudo rusticorum* diventa l'elemento caratteristico del diritto svizzero, accanto alla sentenza nach *Minne und Recht*, sfociando presto nella contrapposizione totale con il diritto dotto, ritenuto

uno strumento di composizione dei conflitti inadeguato alla situazione svizzera. La Guerra di Svevia, accanto al non meno citato Episodio di Frauenfeld, rappresenta così l'emblema di quella contrapposizione giuridico-culturale, che nei secoli ha via via assunto differenti valenze. Non sorprende così che un famoso giusprivatista svizzero come August Egger (1875-1954), in una conferenza dal significativo titolo «Die deutsche Staatsumwälzung und die schweizerische Demokratie» tenuta il 22 ottobre 1933 a Herzogenbuchsee davanti all'Associazione svizzera per la Società delle nazioni e ripresa in seguito in varie città svizzere, si richiamerà orgogliosamente alla Guerra di Svevia per spiegare la debole penetrazione in Svizzera del diritto comune e la conseguente diversità dell'esperienza giuridica svizzera rispetto a quella del pericoloso vicino tedesco (cfr. a questo proposito Jean-François Aubert, *La science juridique suisse et le régime national-socialiste [1933-1945]*, in: *Die Haltung der schweizerischen Richter und Rechtslehrer zur Zeit des Nazi-Regimes*, ZBJV, Sonderband 137bis, Bern 2002, n. 22, p. 23). Nella mente di Egger quel lontano avvenimento militare si era definitivamente consolidato come la chiave di volta storica per caratterizzare il sistema giuridico del proprio Paese. Così facendo egli si poneva allo sbocco di una lunga tradizione, che vide partecipi non da ultimo famosi esponenti svizzeri della Scuola storica del diritto, e che costituisce un importante tassello dell'identità storico-giuridica svizzera.

Roy Garré